Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 19 luglio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 197 DEL 19 LUGLIO 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50: **Indena, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1980. — **Alfonso Bialetti & C., società per azioni, in Crusinalla di Omegna:** Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1980. — **Casa di cura Abano Terme polispecialistica termale, società per azioni, in Abano Terme:** Estrazione di obbligazioni. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 9 % - 1976-1989 » sorteggiate il 1° luglio 1980. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 9 % - 1974-1989 » sorteggiate il 1° luglio 1980. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 9 % - 1974-1984 » sorteggiate il 1° luglio 1980. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 7 % - 1971-1986 II » sorteggiate il 1° luglio 1980. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 7 % - 1972-1987 » sorteggiate il 1° luglio 1980. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate il 1° luglio 1980. — **Essiccatoi Fava, società per azioni, in Cento:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1980. — **Industrie Zignago S. Margherita, società per azioni, in Fossalta di Portogruaro (Venezia):** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1980. — **Subalpina investimenti, società per azioni, in Milano:** Rimborso obbligazioni. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 7 % - 1973-1991 » sorteggiate l'8 luglio 1980. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % - 1968-1986 » sorteggiate l'8 luglio 1980. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Obbligazioni « 9 % - 1975-1995 » sorteggiate il 2 luglio 1980. — **I.G.A.P. - Impresa generale affissioni pubblicità, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 luglio 1980. — **O.R.S.A. - Olonia resine sintetiche affini, società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate il 17 giugno 1980. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 luglio 1980. — **Dajana, società per azioni, in Adro (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1980. — **Gruppo tessile Miroglio, società per azioni, in Alba:** Estrazione di obbligazioni. — **Industriale monoservizio Bibo, società per azioni, in Settimo Torinese:** Rimborso obbligazioni. — **Comune di Genova, servizio degli interventi finanziari:** Obbligazioni sorteggiate il 5 maggio 1980. — **C.E.C.A. - Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Obbligazioni sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Errata-corrige (Avvisi **C-18350, C-18351, C-18352**).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 luglio 1980, n. **342.**

Ratifica ed esecuzione dei protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta la convenzione sul commercio del grano e la convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 26 aprile 1978.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta la convenzione sul commercio del grano e la convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 26 aprile 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 9 e IX dei protocolli stessi.

Art. 3.

In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, con imputazione della relativa spesa alla gestione finanziaria di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9 miliardi, si provvede con le disponibilità del capitolo 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — LA MALFA — PANDOLFI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

PROTOCOLES

de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé et de la Convention relative à l'aide alimentaire constituant l'Accord international sur le blé de 1971

PREAMBULE

La Conférence chargée d'établir les textes des Protocoles de 1978 portant quatrième prorogation des Conventions constituant l'Accord international sur le blé de 1971;

Considérant que l'Accord international sur le blé del 1949 a été révisé, renouvelé ou prorogé en 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975 et 1976;

Considérant que l'Accord international sur le blé de 1971, composé de deux instruments juridiques distincts, la Convention sur le commerce du blé de 1971, d'une part, et la Convention relative à l'aide alimentaire de 1971, d'autre part, qui ont été toutes deux prorogées à nouveau par Protocole en 1976, prend fin le 30 juin 1978;

A établi les textes des Protocoles de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et portant quatrième prorogation de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1971.

PROTOCOLE

de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971

Les Gouvernements parties au présent Protocole,

Considérant que la Convention sur le commerce du blé de 1971 (ci-après dénommés « la Convention ») de l'Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogé à nouveau par Protocole en 1976, vient à expiration le 30 juin 1978;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1.

(Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention)

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent Protocole, la Convention demeurera en vigueur entre les parties au présent Protocole jusqu'au 30 juin 1979 étant entendu toutefois que, si un nouvel accord international en matière de blé entre en vigueur avant le 30 juin 1979, ledit Protocole demeurera en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouvel accord seulement.

Article 2.

(Dispositions de la Convention rendues inopérantes).

Les dispositions suivantes de la Convention sont considérées comme inopérantes à compter du 1er juillet 1978

a) le paragraphe 4 de l'article 19;

b) les articles 22 à 26 inclus;

c) le paragraphe 1 de l'article 27;

d) les articles 29 à 31 inclus

ARTICLE 3.

(Définition).

Toute mention, dans le présent Protocole, du « Gouvernement » ou des « Gouvernements » est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (ci-après dénommée « la Communauté »). En conséquence, toute mention, dans le présent Protocole, de « la signature » ou du « dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou de conclusion » ou d'un « instrument d'adhésion » ou d'une « declaration d'application provisoire » par un Gouvernement est, dans le cas de la Communauté, réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d'application provisoire au nom de la Communauté par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par la procédure institutionelle de la Communauté pour la conclusion d'un accord international.

ARTICLE 4.

(Dispositions financières).

La cotisation initiale de tout membre exportateur ou de tout membre importateur qui adhère au présent Protocole conformément aux dispositions de l'alinéa *b)* du paragraphe 1 de l'article 7 dudit Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l'année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l'année agricole en cours ne sont pas modifiées.

ARTICLE 5.

(Signature).

Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 26 avril 1978 au 17 mai 1978 inclus, à la signature des Gouvernements des pays parties à la Convention prorogée à nouveau par le Protocole de 1976, ou provisoirement considérés comme étant parties à celle-ci, au 23 mars 1978, ou qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique et sont énumérés à l'annexe A ou à l'annexe B de la Convention.

ARTICLE 6.

(Ratification, acceptation, approbation ou conclusion).

Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à la conclusion de chacun des Gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles ou institutionnelles. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou de conclusion seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique au plus tard le 23 juin 1978, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement signataire qui n'aura pas déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou de conclusion à cette date.

ARTICLE 7.

(Adhésion).

1. — Le présent protocole sera ouvert:

a) jusqu'au 23 juin 1978, à l'adhésion du Gouvernement de tout membre énuméré à cette date aux annexes A ou B de la Convention, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement n'ayant pas déposé son instrument à la date en question, et

b) après le 23 juin 1978, à l'adhésion du Gouvernement de tout membre de l'Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique aux conditions que le Conseil jugera appropriées à la majorité des deux tiers au moins des voix exprimées par les membres exportateurs et des deux tiers au moins des voix exprimées par les membres importateurs.

2. — L'adhésion a lieu par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

3. — L'orsqu'il est fait mention, aux fins de l'application de la Convention et du présent Protocole, des membres énumérés aux annexes A ou B de la Convention, tout membre dont le Gouvernement a adhéré à la Convention dans les conditions prescrites par le Conseil ou au présent Protocole conformément à l'alinéa *b)* du paragraphe 1 du présent article sera réputé énuméré dans l'annexe appropriée.

ARTICLE 8.

(Application provisoire).

Tout Gouvernement signataire peut déposer auprés du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique une déclaration d'application provisoire du présent Protocole. Tout autre Gouvernement remplissant les conditions nécessaires pour signer le présent Protocole ou dont la demande d'adhésion est approuvée par le Conseil peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique une déclaration d'application provisoire. Tout Gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement le présent Protocole et il est considéré provisoirement comme y étant partie.

ARTICLE 9.

(*Entrée en vigueur*).

1. — Le présent Protocole entrera en vigueur, entre les Gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, de conclusion ou d'adhésion, ou des déclarations d'application provisoire, conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent Protocole avant le 23 juin 1978, dans les conditions suivantes:

a) le 24 juin 1978, pour toutes les dispositions de la Convention autres que les articles 3 à 9 compris et 21, et,

b) le 1er juillet 1978, pour les articles 3 à 9 compris et 21 de la Convention,

pourvu que ces instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, de conclusion ou d'adhésion, ou ces déclarations d'application provisoire, aient eté déposés au plus tard le 23 juin 1978 au nom des Gouvernements représentant les membres exportateurs qui détiennent au moins 60 pour cent des voix dénombrées dans l'annexe A et représentant les membres importateurs qui détiennent au moins 50 pour cent des voix dénombrées dans l'annexe B, ou qui détiendraient ces pourcentages de voix respectifs s'ils étaient parties à la Convention à cette date

2 — Le présent Protocole entre en vigueur, pour tout Gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de conclusion ou d'adhésion aprés le 23 juin 1978, conformément aux dispositions pertinentes du présent Protocole, à la date dudit dépôt, étant entendu qu'aucune des parties dudit Protocole n'entrera en vigueur pour ce Gouvernement avant qu'elle n'entre en vigueur pour d'autres Gouvernements en vertu des paragraphes 1 ou 3 du présent article.

3 — Si le présent Protocole n'entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les Gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, de conclusion ou d'adhésion, ou des déclarations d'application provisoire, pourront décider d'un commun accord qu'il entrera en vigueur entre les Gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, de conclusion ou d'adhésion, ou des déclarations d'application provisoire.

ARTICLE 10.

(*Notification par le Gouvernement dépositaire*)

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, en qualité de Gouvernement dépositaire, notifiera à tous les Gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, conclusion, application provisoire du présent Protocole et toute adhésion, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l'article 27 de la Convention et toute déclaration et notification reçues conformément aux dispositions de l'article 28 de la Convention.

ARTICLE 11.

(*Copie certifiée conforme du Protocole*).

Le plus tôt possible aprés l'entrée en vigueur définitive du présent Protocole, le Gouvernement dépositaire adressera une copie certifiée conforme dudit Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement conformément à l'Article 102 del la Charte des Nations Unies. Tout amendement au présent Protocole sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE 12.

(*Rapports entre le Préambule et le Protocole*).

Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles de 1978 portant quatrième prorogation de l'Accord international sur le blé de 1971.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements ou leurs autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leur signature.

Les textes du présent Protocole en langue anglaise, espagnole, française et russe font également foi. Les textes originaux seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chaque partie signataire et adhérente ainsi qu'au Secrétaire exécutif du Conseil.

Pour l'Afrique du Sud

D. B. SOLE
2nd May 1978

Pour l'Algerie

Pour l'Arabie Saoudite

Pour l'Argentine

Jorge A. AJA ESPIL
May 17 1978

Pour l'Australie

Pour l'Autriche

K. H. SCHOBER
May 11, 1978

Pour la Barbade

Pour la Belgique

W. VAN CAUWENBERG
May 17, 1978

Pour la Bolivie

Pour le Brésil

Joao PINHEIRO
May 17th 1978

Pour la Bulgarie

Pour le Canada

P. M. TOWE
May 17, 1978

Pour la Chine

Pour la Colombie

Pour la Communauté économique européenne

Jean-Pierre LENG
le 17 Mai

Pour le Costa Rica

Pour Cuba

Pour le Danemark

Otto BORCH
May 17, 1978

Pour l'Egypte

Ashraf GHORBAL
16 May 1978

Pour l'Equateur

Gustavo YCAZA BORJA
May 16, 1978

Pour l'Espagne

Juan Jose ROVIRA
May 17, 1978

Pour l'Etat de la Cité du Vatican

✝ Jean JADOT
May 5, 1978

Pour les Etats-Unis d'Amérique

Carol TUCKER FORMAN
May 17, 1978

Pour la Finlande

Jaakko ILONIEMI
May 12th 1978

Pour la France

F. LABOULAYE
May 17th 1978

Pour la Grèce

Menelas ALEXANDRAKIS
May 17th 1978

Pour le Guatemala

Pour l'Inde

N. A. PALKHIVALA
May 16, 1978

Pour l'Indonesie

Pour l'Irak

Mouhyi AL-KHATEEB
5 settembre 1978

Pour l'Iran

Pour l'Irlande
J MOLLOY
May 17, 1978

Pour l'Israël

Pour l'Italie
Paolo PANSA
17 May 1978

Pour le Japon
Fumihiko TOGO
May 16, 1978

Pour le Kenya

Pour le Koweït

Pour le Liban
N KABBANI
May 15, 1978

Pour la Libye

Pour le Luxembourg
A. MEISCH
May 17, 1978

Pour Malte

Pour le Maroc

Pour Maurice
P.G. GUY BALANCY
May 9, 1978

Pour le Méxique

Pour la Nigerie

Pour la Norvège
S CH. SOMMERFELT
May 16th 1978

Pour le Pakistan
YAGUB KHAN
May 11th 1978

Pour le Panama

Pour le Perou
CARLOS GARCIA-BEDOYA
May 17, 1978

Pour le Portugal
JOÃO HALL THEMIDO
May 17, 1978

Pour la République Arabe Syrienne

Pour la République de Corée
Yong Shik KIM
5. 11. 1978

Pour la République Dominicain

Pour la République Fédérale d'Allemagne
B. VON STADEN
May 17th 1978

Pour le Royaume des Pays-Bas
E. TYDEMAN
May 17, 1978

Pour le Royaume-Uni de Grande-Brétagne et d'Irlande du Nord
J. A. ROBINSON
17 May 1978

Pour le Salvador

Pour Sri Lanka

Pour la Suède
W. WACHTMEISTER
May 17, 1978

Pour la Suisse
Raymond PROBST
May 15, 1978

Pour la Trinité et Tobago

Pour la Tunisie

Pour la Turquie

Pour l'Union des Républiques Socialistés Soviétiques
A. DOBRYNIN
15/V78 (May, 15, 1978)

Pour l'Uruguay

Pour le Venezuela

PROTOCOLE
de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1971

Les parties au présent Protocole,

Considérant que la Convention relative à l'aide alimentaire de 1971 (ci-après dénommée « la Convention ») de l'Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogé à nouveau par Protocole en 1976, vient à expiration le 30 juin 1978;

Sont convenus de ce qui suit:

Article I.

(Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention).

Sous réserve des dispositions de l'article II du présent Protocole, la Convention demeurera en vigueur entre les parties audit Protocole jusqu'au 30 juin 1979, étant entendu toutefois que, si un nouvel accord en matière d'aide alimentaire entre en vigueur avant le 30 juin 1979, le présent Protocole demeurera en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouvel accord seulement.

Article II.

(Dispositions de la Convention rendues inoperantes).

Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article II, du paragraphe 1 de l'article III et des articles VI à XIV inclus de la Convention sont considérées comme inopérantes à compter du 1er juillet 1978.

Article III.

(Aide alimentaire internationale).

1. — Les parties au présent Protocole sont convenues de fornir, à titre d'aide alimentaire aux pays en vois de développement, du blé, des céréales secondaires ou leurs produit dérivés, propres à la consommation humaine d'un type et d'une qualité acceptables, ou l'équivalent en espèces pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 2 ci-après.

	Tonnes métriques
Argentine	23 000
Australie	225.000
Canada	495 000
Communauté économique européenne	1.287.000
Etats-Unis d'Amérique	1.890 000
Finlande	14 000
Japon	225 000
Suède	35 000
Suisse	32 000

3. — Aux fins de l'application du présent Protocole, toute partie qui aura signé ledit Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article V ou qui y aura adhéré conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article VII sera réputée énumérée au paragraphe 2 de l'article III, avec la contribution minimale qui lui sera assignée conformément aux dispositions pertinentes de l'article V ou de l'article VII de ce Protocole.

Article IV.

(Comité de l'aide alimentaire).

Il sera institué un Comité de l'aide alimentaire qui sera composé des parties énumérés au paragraphe 2 de l'article III du présent Protocole et des autres qui deviendront parties audit Protocole. Le Comité désignera un président et un vice-président.

Article V.

(Signature).

1. — Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 26 avril 1978 au 17 mai 1978 inclus, à la signature des Gouvernements de l'Argentine, de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, de la Finlande, du Japon, de la Suède et de la Suisse, ainsi que de la Communauté économique européenne et de ses Etats membres, sous réserve qu'ils signent aussi bien le présent Protocole que le Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971.

2. — Le présent Protocole sera également ouvert, dans les mêmes conditions, à la signature de toute partie à la Convention relative à l'aide alimentaire de 1967 qui n'est pas énumérée au paragraphe 1 du présent article, pourvu que sa contribution soit au moins égale à celle qu'elle avait souscrite dans la Convention relative a l'aide alimentaire de 1967.

ARTICLE VI.

(Ratification, accaptation, approbation ou conclusion).

Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à la conclusion de chacune des parties signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles, sous reserve que chacune d'elles ratifie, accepte, approuve ou conclue également le Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou de conclusion seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique au plus tard le 23 juin 1978, étant entendu que le Comité de l'aide alimentaire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout signataire qui n'aura pas déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou de conclusion à cette date.

ARTICLE VII.

(Adhésion).

1. — Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de toute partie visée à l'article V dudit Protocole, sous réserve que chacune d'elles adhère également au Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et sous réserve aussi, dans le cas de toute partie visés au paragraphe 2 de l'article V, que sa contribution soit au moins égale à celle qu'elle avait souscrite dans la Convention relative à l'aide alimentaire de 1967. Les instruments d'adhésion prévus au présent paragraphe seront déposés au plus tard le 23 juin 1978, étant entendu que le Comité de l'aide alimentaire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à toute partie qui n'aura pas déposé son instrument d'adhésion à cette date.

2. — Le Comité de l'aide alimentaire peut approuver l'adhésion au présent Protocole, en tant que donateur, du Gouvernement de tout membre de l'Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique aux conditions que le Comité de l'aide alimentaire jugera appropriées, sous réserve que ce Gouvernement adhère aussi en même temps au Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, s'il n'est pas déjà partie à ce Protocole.

3. — L'adhésion a lieu par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique.

ARTICLE VIII.

(Application provisoire).

Toute partie visée à l'article V du présent Protocole peut déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique une déclaration d'application provisoire du présent Protocole, sous réserve qu'elle dépose aussi une déclaration d'application provisoire du Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971. Toute autre partie dont la demande d'adhésion est approuvée peut aussi déposer auprés du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique une déclaration d'application provisoire sous réserve qu'elle dépose aussi une déclaration d'application provisoire du Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, à moins qu'elle ne soit déjà partie audit Protocole ou qu'elle n'ait déjà déposé une déclaration d'application provisoire dudit Protocole. Toute partie déposant une telle déclaration applique provisoirement le présent Protocole et est considérée provisoirement comme y étant partie.

ARTICLE IX.

(Entrée en vigueur).

1. — Le présent Protocole entre en vigueur, pour les parties qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, de conclusion ou d'adhésion,

a) le 24 juin 1978 pour toutes les dispositions autres que l'article II de la Convention et l'article III du Protocole, et

b) le 1er juillet 1978 pour l'article II de la Convention et l'article III du Protocole,

sous réserve que toutes les autres parties nommés au paragraphe 1 de l'article V du présent Protocole aient déposé de tels instruments ou une déclaration d'application provisoire au 23 juin 1978 et que le Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 soit en vigueur. Le présent Protocole entre en vigueur, pour toute autre partie qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de conclusion ou d'adhésion aprés l'entrée en vigueur du Protocole, à la date dudit dépôt

2 — Si le présent Protocole n'entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les parties qui, au 24 juin 1978, auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, de conclusion ou d'adhésion, ou des déclarations d'application provisoire, pourront décider d'un commun

accord qu'il entrera en vigueur entre les parties qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, de conclusion ou d'adhésion, ou des déclarations d'application provisoire, à condition que le Protocole de 1978 portant quatrième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 soit en vigueur, ou bien pourront prendre toutes autres mesures que la situation leur paraitra exiger.

ARTICLE X.

(Notification par le Gouvernement dépositaire).

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, en qualité de Gouvernement dépositaire, notifiera à toutes les parties signataires et adhérentes toute signature, toute ratification, toute acceptation, toute approbation, toute conclusion, toute application provisoire du présent Protocole et toute adhésion audit Protocole.

ARTICLE XI.

(Copie certifiée conforme du Protocole).

Le plus tôt possible aprés l'entrée en vigueur définitive du présent Protocole, le Gouvernement dépositaire adressera une copie certifiée conforme dudit Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement au présent Protocole sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE XII.

(Rapports entre le Préambule et le Protocole).

Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles de 1978 portant quatrième prorogation de l'Accord international sur le blé de 1971.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements ou leurs autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leur signature.

Les textes du présent Protocole en langue anglaise, espagnole, française et russe font également foi Les originaux seront déposés dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les parties signataires et adhérentes.

Pour l'Argentine

Jorge A. AJA ESPIL
May 17, 1978

Pour l'Australie

Pour la Belgique

W. Van CAUWEMBERG
May 17, 1978

Pour le Canada

P M. TOWE
May 17, 1978

Pour la Communauté économique européenne

Jean-Pierre LENG
le 17 May 1978

Pour le Danemark

Otto BORCH
May 17, 1978

Pour les Etats-Unis d'Amérique

Carol TUCKER FORMAN
May 17, 1978

Pour la Finlande

Jaakko ILONIEMI
May 12th 1978

Pour la France

F. LABOULAYE
May 17th 1978

Pour l'Irlande

J. MOLLOY
May 17, 1978

Pour l'Italie

Paolo PANSA
May 17, 1978

Pour le Japon

(With a reservation to Article III)
Fumihiko TOGO
May 16, 1978

Pour le Luxembourg

A. MEISCH
May 17, 1978

Pour la Norvége

Pour la République Fédérale d'Allemagne

B. Von STADEN
May 17th 1978

Pour le Royaume des Pays-Bas

E. TYDEMAN
May 17, 1978

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

J A. ROBINSON
May 17, 1978

Pour la Suède

W. WACHTMEISTER
May 17, 1978

Pour la Suisse

Raymond PROBST
May 15, 1978

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nei protocolli, fra cui il testo in lingua francese

PROTOCOLLI

del 1978 che prorogano per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971

PREAMBOLO

La Conferenza incaricata di stabilire i testi dei Protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta le Convenzioni che costituiscono l'Accordo internazionale sul grano del 1971;

Considerando che l'Accordo internazionale sul grano del 1949 è stato riveduto, rinnovato o prorogato nel 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975 e 1976;

Considerando che l'Accordo internazionale sul grano del 1971, composto di due strumenti giuridici distinti, la Convenzione sul commercio del grano del 1971 da un lato e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971 dall'altro, che sono state tutte e due nuovamente prorogate mediante Protocollo nel 1976, cessa di essere in vigore il 30 giugno 1978;

Ha stabilito i testi dei Protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano del 1971 la Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971.

PROTOCOLLO
del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano del 1971

I Governi parti del presente Protocollo,

Considerando che la Convenzione sul commercio del grano del 1971 (denominata più avanti « la Convenzione ») dell'Accordo internazionale sul grano del 1971, che è stato nuovamente prorogato mediante Protocollo nel 1976, cessa di essere in vigore il 30 giugno 1978,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

(Proroga, scadenza e risoluzione della Convenzione).

Con riserva delle disposizioni dell'articolo 2 del presente Protocollo, la Convenzione rimarrà in vigore, tra le parti del presente Protocollo, sino al 30 giugno 1979 essendo tuttavia inteso che, se un nuovo accordo internazionale in materia di grano entra in vigore prima del 30 giugno 1979, il detto Protocollo resterà in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni della Convenzione rese inoperanti).

Le seguenti disposizioni della Convenzione sono considerate inoperanti a datare dal 1° luglio 1978:

a) il paragrafo 4 dell'articolo 19;

b) gli articoli da 22 a 26 incluso;

c) il paragrafo 1 dell'articolo 27;

d) gli articoli da 29 a 31 incluso.

ARTICOLO 3.

(Definizione).

Qualsiasi menzione, nel presente Protocollo, del « Governo » oppure dei « Governi », è ritenuta valida anche per la Comunità economica europea (denominata più avanti « la Comunità »). Ne consegue che qualsiasi menzione, nel presente Protocollo, della « firma » o del « deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione » o di uno « strumento di adesione » o di una « dichiarazione di applicazione provvisoria » da parte di un Governo è, nel caso della Comunità, ritenuta valida anche per la firma o per la dichiarazione di applicazione provvisoria in nome della Comunità da parte della sua autorità competente nonché per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della Comunità per la conclusione di un accordo internazionale.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni finanziarie).

La quota iniziale di ogni membro esportatore o di ogni membro importatore che aderisce al presente Protocollo in conformità alle disposizioni della lettera *b)* del paragrafo 1 dell'articolo 7 del suddetto Protocollo viene fissata dal Consiglio in proporzione al numero dei voti che gli saranno attribuiti e del periodo residuo dell'anno agricolo; tuttavia, le quote fissate per gli altri membri esportatori e per gli altri membri importatori sotto il titolo dell'anno agricolo in corso non vengono modificate.

ARTICOLO 5.

(Firma).

Il presente Protocollo sarà aperto, a Washington, dal 26 aprile 1978 al 17 maggio 1978 incluso, alla firma dei Governi dei paesi parti della Convenzione prorogata mediante il Protocollo del 1976 oppure provvisoriamente considerati come parti di quest'ultima, alla data del 23 marzo 1978, o membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, e sono elencati nell'allegato A o nell'allegato B della Convenzione.

ARTICOLO 6.

(Ratifica, accettazione, approvazione o conclusione).

Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione od alla conclusione di ciascuno dei Governi firmatari in conformità delle rispettive procedure costituzionali od isti-

tuzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America al più tardi il 23 giugno 1978, rimanendo tuttavia inteso che il Consiglio può concedere una o piu proroghe del termine a ogni Governo firmatario che a tale data non avrà depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione.

ARTICOLO 7

(Adesione).

1) Il presente Protocollo rimarrà aperto

a) fino al 23 giugno 1978, all'adesione del Governo di qualsiasi paese membro indicato a tale data negli allegati A o B della Convenzione, rimanendo tuttavia inteso che il Consiglio può concedere una o più proroghe del termine a ogni Governo che non avrà depositato il proprio strumento alla data indicata;

b) dopo il 23 giugno 1978, all'adesione del Governo di qualsiasi paese membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica a quelle condizioni che il Consiglio riterrà appropriate, alla maggioranza dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri esportatori e dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri importatori

2) L'adesione ha luogo con il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

3) Quando viene fatta menzione, ai fini dell'applicazione della Convenzione e del presente Protocollo, dei membri indicati negli allegati A o B della Convenzione, ogni membro il cui Governo ha aderito alla Convenzione, nelle condizioni prescritte dal Consiglio o al presente Protocollo conformemente alla lettera *b)* del paragrafo 1 del presente articolo, sarà ritenuto elencato nell'allegato appropriato.

ARTICOLO 8

(Applicazione provvisoria)

Ogni Governo firmatario può depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria del presente Protocollo. Qualsiasi altro Governo che soddisfi le condizioni necessarie alla firma del presente Protocollo o la cui domanda d'adesione sia stata approvata dal Consiglio, può anch'egli depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria. Ogni Governo che depositi una dichiarazione del genere applica provvisoriamente il presente Protocollo e viene considerato provvisoriamente come se ne fosse parte.

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore, tra i Governi che avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria, in conformità degli articoli 6, 7 e 8 del presente Protocollo prima del 23 giugno 1978, alle seguenti condizioni:

a) il 24 giugno 1978, per tutte le disposizioni della Convenzione che non siano quelle previste dagli articoli da 3 a 9 compreso e 21;

b) il 1° luglio 1978, per gli articoli da 3 a 9 compreso e 21 della Convenzione,

a condizione che tali strumenti di ratifica di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, o tali dichiarazioni di applicazione provvisoria, siano stati depositati al 23 giugno 1978 al più tardi, in nome dei Governi che rappresentano i membri esportatori in possesso di almeno il 60 per cento dei voti enumerati all'allegato A e che rappresentano i membri importatori in possesso di almeno il 50 per cento dei voti enumerati all'allegato B, oppure che sarebbero in possesso delle suddette percentuali se fossero parti della Convenzione a tale data.

2 Il presente Protocollo entra in vigore, per ogni Governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione dopo il 23 giugno 1978, in conformità delle disposizioni pertinenti del presente Protocollo, alla data del suddetto deposito, essendo inteso che nessuna delle parti del suddetto Protocollo entrerà in vigore per tale Governo prima di entrare in vigore per altri Governi, in virtù dei paragrafi 1 o 3 del presente articolo.

3 Se il presente Protocollo non entra in vigore in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i Governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria, potranno, di comune accordo, decidere che esso entrerà in vigore tra i Governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria.

ARTICOLO 10

(Notifica da parte del Governo depositario)

Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualità di Governo depositario, notificherà a tutti i Governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, conclusione, applicazione

provvisoria del presente Protocollo, ed ogni adesione, nonché qualsiasi notifica e qualsiasi preavviso ricevuti in conformità delle disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione ed ogni dichiarazione e notifica ricevute in conformità delle disposizioni dell'articolo 28 della Convenzione.

Articolo 11.

(Copia certificata conforme del Protocollo).

Non appena possibile, dopo l'entrata in vigore definitiva del presente Protocollo, il Governo depositario indirizzerà una copia certificata conforme del suddetto Protocollo nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per la registrazione in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento al presente Protocollo sarà parimenti comunicato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 12.

(Rapporti tra il Preambolo ed il Protocollo).

Il presente Protocollo comprende il Preambolo dei Protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta l'Accordo internazionale sul grano del 1971.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine dai loro Governi o dalle loro autorità rispettive, hanno firmato il presente Protocollo alla data indicata a fronte della propria firma.

I testi del presente Protocollo nelle lingue inglese, spagnolo, francese e russa fanno ugualmente fede. I testi originari saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America il quale ne trasmetterà copia certificata conforme ad ogni Governo firmatario od aderente, nonché al Segretario esecutivo del Consiglio.

(Seguono le firme).

PROTOCOLLO

del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971

Le parti del presente Protocollo,

Considerando che la Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971 (denominata più avanti «la Convenzione») dell'Accordo internazionale sul grano del 1971, prorogato con Protocollo nel 1976, scade il 30 giugno 1978,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

(Proroga, scadenza e risoluzione della Convenzione).

Con riserva delle disposizioni dell'articolo II del presente Protocollo, la Convenzione rimarrà in vigore tra le parti del suddetto Protocollo fino al 30 giugno 1979, essendo tuttavia inteso che, se un nuovo accordo in materia di aiuto alimentare entrerà in vigore prima del 30 giugno 1979, il presente Protocollo rimarra in vigore soltanto fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.

Articolo II.

(Disposizioni della Convenzione rese inoperanti).

Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo II, del paragrafo 1 dell'articolo III e degli articoli da VI a XIV incluso della Convenzione sono considerate inoperanti a datare dal 1° luglio 1978.

Articolo III.

(Aiuto alimentare internazionale).

1 Le parti del presente Protocollo hanno convenuto di fornire, a titolo di aiuto alimentare ai paesi in via di sviluppo, grano, cereali secondari o i loro prodotti derivati, propri al consumo umano e di un tipo e di una qualità accettabili, oppure l'equivalente in contanti per gli importi annui minimi specificati al successivo paragrafo 2.

2. Il contributo annuo minimo di ciascuna delle parti del presente Protocollo è fissato come segue:

	Tonnellate metriche
Argentina	23 000
Australia	225 000
Canada	495 000
Comunità economica europea	1.287 000
Stati Uniti d'America	1 890 000
Finlandia	14 000
Giappone	225 000
Svezia	35 000
Svizzera	32 000

3. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, ogni parte che avrà firmato il suddetto Protocollo in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo V oppure che vi avrà aderito in conformità delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo VII sarà ritenuta elencata al paragrafo 2 dell'articolo III, con il contributo minimo che le sarà assegnato in conformità delle disposizioni pertinenti dell'articolo V o dell'articolo VII di questo Protocollo.

ARTICOLO IV.

(Comitato per l'aiuto alimentare).

Sarà istituito un Comitato per l'aiuto alimentare che sarà formato dalle parti indicate al paragrafo 2 dell'articolo III del presente Protocollo, nonché da quelle che diventeranno parti di tale Protocollo. Il Comitato designerà un presidente ed un vice presidente.

ARTICOLO V.

(Firma).

1 Il presente Protocollo verrà aperto, a Washington, dal 26 aprile 1978 al 17 maggio 1978 incluso, alla firma dei Governi dell'Argentina, dell'Australia, del Canada, degli Stati Uniti d'America, della Finlandia, del Giappone, della Svezia e della Svizzera nonché della Comunità economica europea e dei suoi Stati membri, con la riserva che essi firmino tanto il presente Protocollo quanto il Protocollo del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano del 1971.

2 Il presente Protocollo sarà anche aperto, alle stesse condizioni, alla firma di ciascuna delle parti della Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1967, non indicate al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che il suo contributo sia almeno uguale a quello che aveva sottoscritto nella Convenzione sull'aiuto alimentare del 1967.

ARTICOLO VI

(Ratifica, accettazione, approvazione o conclusione).

Il presente Protocollo viene sottoposto alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione od alla conclusione di ciascuna delle parti firmatarie in conformità delle loro procedure costituzionali od istituzionali, con la riserva che ciascuna di esse ratifichi, accetti, approvi o concluda anche il Protocollo del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione relativa al commercio del grano del 1971. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America il 23 giugno 1978 al più tardi, essendo inteso che il Comitato per l'aiuto alimentare può concedere una o più proroghe del termine ad ogni firmatario che non avrà a tale data depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione.

ARTICOLO VII

(Adesione)

1. Il presente Protocollo è aperto all'adesione di tutte le parti contemplate all'articolo V del detto Protocollo, con la riserva che ciascuna di esse aderisca ugualmente al Protocollo del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano del 1971 e con la riserva anche, nel caso di ciascuna parte contemplata al paragrafo 2 dell'articolo V, che il suo contributo sia almeno eguale a quello che aveva sottoscritto nella Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1967. Gli strumenti di adesione previsti al presente paragrafo saranno depositati al più tardi il 23 giugno 1978, rimanendo inteso che il Comitato per l'aiuto alimentare può concedere una o più proroghe del termine a qualsiasi parte che a tale data non avrà depositato il proprio strumento di adesione.

2. Il Comitato per l'aiuto alimentare può approvare l'adesione al presente Protocollo, in qualità di donatore, del Governo di qualsiasi membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, alle condizioni ritenute appropriate dal Comitato per l'aiuto alimentare, con la riserva che tale Governo aderisca nel medesimo tempo anche al Protocollo del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano del 1971, se non è già parte di tale Protocollo.

3. L'adesione ha luogo con il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

ARTICOLO VIII.

(*Applicazione provvisoria*).

Ogni parte contemplata all'articolo V del presente Protocollo può depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria del presente Protocollo, con la riserva di depositare anche una dichiarazione di applicazione provvisoria del Protocollo del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano del 1971. Qualsiasi altra parte la cui domanda di adesione sia approvata, può depositare anch'essa presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria, con la riserva di depositare anche una dichiarazione di applicazione provvisoria del Protocollo del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano del 1971, a meno che non sia già parte del suddetto Protocollo o che non abbia già depositato una dichiarazione di applicazione provvisoria del suddetto Protocollo. Ogni parte che depositi una tale dichiarazione applica provvisoriamente il presente Protocollo ed è considerata provvisoriamente come ne fosse parte.

ARTICOLO IX.

(*Entrata in vigore*).

1. Il presente Protocollo entra in vigore, per le parti che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione:

a) il 24 giugno 1978 per tutte le disposizioni diverse dell'articolo II della Convenzione e dell'articolo III del Protocollo;

b) il 1° luglio 1978 per l'articolo II della Convenzione e l'articolo III del Protocollo

con la riserva che tutte le altre parti indicate al paragrafo 1 dell'articolo V del presente Protocollo abbiano depositato tali strumenti oppure una dichiarazione di applicazione provvisoria entro il 23 giugno 1978 e che il Protocollo del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione relativa al commercio del grano del 1971 sia entrato in vigore. Il presente Protocollo entra in vigore, per tutte le altre parti che depositino uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione dopo l'entrata in vigore del Protocollo. alla data del suddetto deposito.

2. Se il presente Protocollo non entra in vigore in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le parti che, al 24 giugno 1978, avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazione di applicazione provvisoria, potranno, di comune accordo, decidere che esso entrerà in vigore tra le parti che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazione di applicazione provvisoria, a condizione che il Protocollo del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano del 1971 sia in vigore, oppure potranno adottare qualsiasi altra misura che la situazione sembrerà loro esigere.

ARTICOLO X.

(*Notifica da parte del Governo depositario*)

Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualità di Governo depositario, notificherà a tutte le parti firmatarie e aderenti qualsiasi firma, ratifica, accettazione, approvazione, conclusione, applicazione provvisoria del presente Protocollo e qualsiasi adesione al suddetto.

ARTICOLO XI

(*Copia certificata conforme del Protocollo*).

Non appena possibile dopo l'entrata in vigore definitiva del presente Protocollo, il Governo depositario invierà una copia certificata conforme del suddetto Protocollo nelle lingue inglese, spagnolo, francese e russa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento del presente Protocollo sarà parimenti comunicato al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

ARTICOLO XII

(*Rapporti tra il Preambolo ed il Protocollo*).

Il presente Protocollo comprende il Preambolo dei Protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta l'Accordo internazionale sul grano del 1971.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine dai loro Governi o dalle loro autorità rispettive, hanno firmato il presente Protocollo alla data indicata a fronte della propria firma

I testi del presente Protocollo nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa fanno egualmente fede. I testi originali saranno depositati presso gli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutte le parti firmatarie ed aderenti.

(*Seguono le firme*).

LEGGE 8 luglio 1980, n. 343.

Incorporamento di unità di leva nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali guardie di pubblica sicurezza ausiliarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nei limiti delle vacanze esistenti nel relativo ruolo organico, un contingente di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratte dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda, qualora abbiano ottenuto il nulla osta dalle competenti autorità militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'entità del contingente da reclutare viene stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa.

Il servizio delle guardie di pubblica sicurezza ausiliarie è, a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata è uguale alla ferma di leva per l'Esercito.

Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono assegnate ad istituti di istruzione per un addestramento militare e tecnico-professionale della durata di quattro mesi. Nel successivo impiego dovrà tenersi conto del loro particolare grado di addestramento.

Il servizio verrà svolto possibilmente nella regione o nelle aree regionali ove risiede la guardia ausiliaria di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono soggette alle norme del relativo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nonché alle norme di servizio previste per gli appartenenti a tale Corpo.

Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza al compimento del quarto mese di servizio e con la medesima decorrenza è loro attribuito il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per i carabinieri ausiliari.

Art. 3.

Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio di polizia, le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709.

All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere trattenuti per un altro anno, con la qualifica di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie, ovvero immesse in ruolo quali guardie di pubblica sicurezza con contrazione della ferma volontaria di anni tre, previo completamento dei corsi di istruzione e di addestramento previsti per le guardie di pubblica sicurezza.

Tale seconda facoltà può essere esercitata, ricorrendone i presupposti di lodevole servizio, anche al termine del periodo di trattenuto.

In ogni caso, il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie contraggano la ferma volontaria di anni tre.

Art. 4.

Il Ministero dell'interno può in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie dal servizio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con provvedimento motivato.

Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie esonerate vengono poste a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI — MORLINO — LAGORIO — REVIGLIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 15 luglio 1980, n. 344.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'onorevole Ugo La Malfa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali dell'onorevole Ugo La Malfa, per il trasporto e la tumulazione della salma.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 15 luglio 1980, n. **345.**

Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 23 aprile 1975, n. 143, in favore dell'ISSOCO e modifica del nome del beneficiario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a carico dello Stato, previsto dalla legge 23 aprile 1975, n. 143, in favore dell'ISSOCO (Istituto per lo studio della società contemporanea) è elevato a lire 200 milioni, con decorrenza dall'esercizio 1979, ed è concesso all'Istituto stesso sotto la nuova denominazione di Fondazione Lelio e Lisli Basso-ISSOCO.

La Fondazione ha personalità giuridica pubblica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1979 e 1980 si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — BIASINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1980, n. **346.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 35 dello statuto dell'Università di Palermo relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

storia economica;
epigrafia romana;
archeologia del medio e vicino Oriente;
storia dell'arte moderna;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia dell'arte islamica;
filologia greca medioevale e moderna;
teatro e drammaturgia dell'antichità.

Art. 2.

Nell'art. 36, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

storia contemporanea;
filosofia della politica;
storia del teatro e dello spettacolo;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
sociologia dell'educazione;
storia del pensiero sociologico;
etnologia.

Nello stesso elenco è soppresso l'insegnamento complementare di biologia delle razze umane.

Art. 3.

Nell'art. 43, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

didattica delle lingue moderne.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. **347.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 97, relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria, è modificato nel senso che l'insegnamento di alimentazione e nutrizione animale è soppresso, mentre viene aggiunto quello di:

alimentazione del bestiame.

Art. 2.

L'art. 98, relativo alle propedeuticità degli esami per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria, è modificato nel senso che dopo il punto *g*) sono aggiunti i punti:

h) la fisiologia generale e speciale veterinaria I e II rispetto alla alimentazione e nutrizione animale e rispetto alla farmacologia e farmacodinamia veterinaria;

i) la anatomia veterinaria sistematica e comparata I e II rispetto alla anatomia topografica veterinaria;

l) la anatomia veterinaria sistematica I e II e la anatomia topografica veterinaria rispetto alle autopsie;

m) la parassitologia veterinaria compresa micologia, protozoologia, entomologia, elmintologia e rispetto alle malattie parassitarie degli animali domestici e rispetto alla anatomia patologica veterinaria generale e speciale I e II.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. **348.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 176 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in genetica medica.

Art. 2.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in genetica medica:

Scuola di specializzazione in genetica medica

Art. 265. — La scuola di specializzazione in genetica medica ha sede presso l'istituto di biologia generale e conferisce il diploma di specialista in genetica medica.

Art. 266. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della disciplina o, in mancanza, al professore di ruolo o fuori ruolo di disciplina affine.

Art. 267. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 268. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 269. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 270. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 271. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

biologia generale;
patologia generale;
chimica biologica;
genetica generale;
genetica statistica.

2° *Anno*:

biologia molecolare;
genetica umana;
farmacogenetica;
genetica clinica I;
laboratorio di genetica clinica I.

3° *Anno*:

citogenetica;
eugenetica;
genetica clinica II;
laboratorio di genetica clinica II.

Art. 272. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Art. 273. — Alla fine di ogni corso gli allievi per essere iscritti agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Art. 274. — Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in genetica medica, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e nell'espletamento di nuove pratiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. **349.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 160, concernente l'indirizzo per il conseguimento del diploma in giornalismo, della scuola superiore delle comunicazioni sociali, scuola diretta a fini speciali, all'elenco delle materie ausiliarie è aggiunto l'insegnamento di teoria e tecnica delle comunicazioni sociali.

Nell'art. 161, concernente l'indirizzo per il conseguimento del diploma in pubblicità, della scuola superiore delle comunicazioni sociali, scuola diretta a fini speciali, dopo l'elenco delle materie costitutive è aggiunto, come materia ausiliaria, l'insegnamento di teoria e tecnica delle comunicazioni sociali.

Nell'art. 162, concernente l'indirizzo per il conseguimento del diploma in scienze dello spettacolo, della scuola superiore delle comunicazioni sociali, scuola diretta a fini speciali, all'elenco delle materie costitutive è aggiunto l'insegnamento di teoria e tecnica delle comunicazioni sociali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 314

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Mirtolio », 6 fiale × 3 cc, della relativa serie 6 fiale × 2 cc, della categoria 6 supposte × g 3 per adulti e della relativa serie di categoria 6 supposte × g 1,5 per bambini, nonchè della categoria « Mirtolio con Bismuto », 4 e 6 supposte adulti × g 3 e 4 e 6 supposte per bambini × g 1,5, della ditta Zanardi farmaceutici S.p.a., in Bologna. (Decreto di revoca n. 6047/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 25 agosto 1956, 19 gennaio 1954, 28 agosto 1957, 4 ottobre 1954, 8 maggio 1965 e 23 settembre 1969, con i quali venne registrata ai numeri 8545, 8545/1, 8545/A e 8545/A-1 la specialità medicinale denominata « Mirtolio », 6 fiale × 3 cc, nonché la relativa serie 6 fiale × 2 cc, la categoria 6 supposte × g 3 per adulti e la relativa serie di categoria 6 supposte × g 1,5 per bambini ed ai numeri 8545/B e 8545/B-1 la categoria « Mirtolio con Bismuto », 4 e 6 supposte adulti × g 3 e la relativa serie di categoria 4 e 6 supposte bambini × g 1,5, a nome della ditta Zanardi farmaceutici S.p.a., con sede in Bologna, via della Villa, 17/19, codice fiscale n. 00861720373, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della stessa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per quanto riguarda in particolare la presenza del canfosulfonato di chinino (supposte) e della canfora (fiale iniettabili) come contestato alla ditta interessata in data 22 luglio 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1974, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Mirtolio », 6 fiale × 3 cc, della relativa serie 6 fiale × 2 cc, della categoria 6 supposte × g 3 per adulti e della relativa serie di categoria 6 suposte × g 1,5 per bambini, nonché della categoria « Mirtolio con Bismuto », 4 e 6 supposte adulti × g 3 e 4 e 6 supposte per bambini × g 1,5, registrate rispettivamente ai numeri 8545, 8545/1, 8545/A, 8545/A-1, 8545/B e 8545/B-1 in data 25 agosto 1956, 19 gennaio 1954, 28 agosto 1957, 4 ottobre 1954, 8 maggio 1965 e 23 settembre 1969 a nome della ditta Zanardi farmaceutici S.p.a., con sede in Bologna, via della Villa, 17/19, codice fiscale n. 00861720373.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6538)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Padova, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1978, 13 settembre 1978, 26 settembre 1978, 13 ottobre 1978, 20 marzo 1979, 31 luglio 1979, 1° agosto 1979 e 19 novembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Padova;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Padova, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6770)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olimpic, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Olimpic di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 15 settembre 1979, 19 gennaio 1980 e 18 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 maggio 1979 al 17 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olimpic di Arzano (Napoli), è prolungata al 17 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6769)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1980.

Elevazione della dogana di Pesaro a dogana di prima categoria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Ritenuta la necessità di elevare la dogana di Pesaro dalla terza alla prima categoria;

Decreta:

Articolo unico

La dogana di Pesaro, dipendente dalla circoscrizione doganale di Ancona, è classificata di prima categoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(6833)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali, in Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filati industriali di Villacidro (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 12 aprile 1979, 14 giugno 1979, 21 agosto 1979 e 6 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 agosto 1978 al 27 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali di Villacidro (Cagliari), è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(6767)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 137

Corso dei cambi del 15 luglio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	831,80	831,80	831,75	831,80	831,75	—	831,70	831,80	831,80	831,80
Dollaro canadese	722,35	722,35	722,50	722,35	722,50	—	722,10	722,35	722,35	722,35
Marco germanico	475,90	475,90	475,95	475,90	475,65	—	475,95	475,90	475,90	475,90
Fiorino olandese	434,80	434,80	435 —	434,80	434,90	—	434,84	434,80	434,80	434,70
Franco belga	29,69	29,69	29,70	29,69	29,65	—	29,7050	29,69	29,69	29,65
Franco francese	204,99	204,99	204,90	204,99	205 —	—	204,05	204,99	204,99	204,95
Lira sterlina	1972,50	1972,50	1973,10	1972,50	1971,75	—	1971,90	1972,50	1972,50	1972,50
Lira irlandese	1782,10	1782,10	1784 —	1782,10	1783,25	—	1783 —	1782,10	1782,10	—
Corona danese	153,53	153,53	153,60	153,53	153,50	—	153,52	153,53	153,53	153,50
Corona norvegese	172,84	172,84	173 —	172,84	172,85	—	172,80	172,84	172,84	172,84
Corona svedese	201,67	201,67	201,70	201,67	201,60	—	201,63	201,67	201,67	201,65
Franco svizzero	517,05	517,05	517,40	517,05	517 —	—	517 —	517,0	517,05	517,05
Scellino austriaco	67,027	67,027	67,07	67,027	67 —	—	67,06	67,027	67,027	67,02
Escudo portoghese	17,12	17,12	17,10	17,12	17 —	—	17,05	17,12	17,12	17,12
Peseta spagnola	11,759	11,759	11,7750	11,759	11,75	—	11,75	11,759	11,759	11,75
Yen giapponese	3,797	3,797	3,7950	3,797	3,80	—	3,80	3,797	3,797	3,79

Media dei titoli del 15 luglio 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	66,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,325
» 5,50 % » » 1968-83	84,325
» 5,50 % » » 1969-84	81,675
» 6 % » » 1970-85	79,250
» 6 % » » 1971-86	77,350
» 6 % » » 1972-87	73 —
» 9 % » » 1975-90	75,600
» 9 % » » 1976-91	77,400
» 10 % » » 1977-92	83,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,750
» » » » 1-10-1978/80	99,500
» » » » 1- 3-1979/81	98,900
» » » » 1- 7-1979/81	99 —
» » » » 1-10-1979/81	98 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	96,975
» » » » 1- 5-1979/82	98,350
» » » » 1- 7-1979/82	97,300
» » » » 1-10-1979/82	97,400
» » » » 1- 1-1980/82	99,150
» » » » 1- 1-1980/83	98,150
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,300
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,625
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,725
» » » 12 % 1- 4-1982	95,050
» » » 12 % 1-10-1983	92,925
» » » 12 % 1- 1-1984	92,800
» » » 12 % 1- 4-1984	92,950
» » » 12 % 1-10-1984	92,475
» » » 12 % 1-10-1987	90,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 luglio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	831,75
Dollaro canadese	722,225
Marco germanico	475,925
Fiorino olandese	434,82
Franco belga	29,697
Franco francese	204,97
Lira sterlina	1972,20
Lira irlandese	1782,55
Corona danese	153,525
Corona norvegese	172,82
Corona svedese	201,65
Franco svizzero	517,025
Scellino austriaco	67,043
Escudo portoghese	17,085
Peseta spagnola	11,754
Yen giapponese	3,798

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 mod. 241 DP. — Data: 5 febbraio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Ascoli Piceno. — Intestazione: Botticelli Mario, nato a Montegranaro l'8 febbraio 1909. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6753)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici - Aumento contributi C.E.E.

Con effetto combinato dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1175/80 del 7 maggio 1980 del Consiglio, che modifica il tasso di cambio della lira verde da applicare nel settore agricolo e dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1598 del 15 luglio 1977 della commissione, a decorrere dal 1° giugno 1980, l'entità del contributo C.E.E. riportato nell'allegato I del decreto ministeriale 29 settembre 1979 relativo alla concessione a prezzo ridotto di latte e prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici è così modificato:

Descrizione prodotti	Entità del contributo in L./kg dal 1° gennaio 1980
Latte intero pastorizzato o sottoposto a trattamento U.H.T.	247,77
Yogurt di latte intero	247,77
Yogurt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta contenente in peso almeno l'85% di latte intero	247,77
Yogurt di latte parzialmente scremato	142,99
Yogurt allo zucchero, al cioccolato e alla frutta contenente in peso almeno l'85 % di latte parzialmente scremato	142,99
Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore, in peso, di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 40 %	1.114,95
Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 45% e formaggio Grana Padano	2.477,67
Formaggio Parmigiano Reggiano	2.725,44

(6851)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1980 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1976 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana al sig. Antonino Calabretta per rinuncia dell'interessato.

(6834)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1979, con cui è stata indetta una sessione di esami, per l'anno 1980, per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;

Ritenuto che occorre nominare la commissione esaminatrice;

Visto l'art. 3 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1946, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, e l'art. 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, per l'anno 1980, è costituita come appresso:

Presidente effettivo:

Greco dott. Francesco, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti effettivi:

Vela dott. Andrea, magistrato di Cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori;

Boschi dott. Marco, magistrato di Cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori;

Biamonti avv. Enrico, nato il 26 marzo 1914, iscritto nello albo speciale dei patrocinanti in Cassazione;

Piaggio avv. Giovanni Battista, nato a Napoli il 31 dicembre 1911, iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.

Presidente supplente:

Mirabile dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti supplenti:

Valente dott. Arnaldo, consigliere della Corte di cassazione;

Iannaccone dott. Pellegrino, consigliere della Corte di cassazione;

Varvesi avv. Stefano, nato a Napoli il 9 settembre 1914, iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione;

Battista avv. Vittorio, nato a Bari il 25 ottobre 1922, iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.

L'ufficio di segreteria è costituito dal dott. Marco Pedrolli, magistrato di Cassazione che lo dirige, e dai funzionari di cancelleria Colesanti Flavio, Chessa Mario e Pagliaro Salvatore Guglielmo, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia.

La spesa prevista per l'anno 1980 graverà per L. 400.000 sul cap. 1094.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1980
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 283

(6841)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nella provincia di Roma.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 gennaio 1977 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Roma;

Visto il decreto ministeriale in data 27 giugno 1980, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nella provincia di Roma, nell'ordine appresso indicato:

1) Pianesi Ermanno	punti	126,078	su 150
2) Schlitzer Pasquale	»	124,460	»
3) Ilari Vergilio	»	119,892	»
4) Dell'Isola Erasmo	»	114,538	»
5) Di Giovine Gaetano	»	108,181	»
6) Pettinicchio Matteo	»	107,431	»
7) De Alis Angelo	»	104,706	»
8) Pulli Italo	»	104,656	»
9) De Angelis Vittorio	»	101,353	»
10) Mignone Pasquale	»	101,347	»
11) Dibennardo Carmelo	»	96,026	»
12) Ghisu Elio	»	89,416	»
13) Rotella Mario	»	82,886	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1980

p. *Il Ministro:* CORDER

(6342)

OSPEDALE « S. GIOVANNI CALIBITA-FATEBENEFRATELLI » DI ROMA

Concorso ad un posto di primario della divisione di oculistica con centro di ortottica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di oculistica con centro di ortottica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(2361/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI CANTU'

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente laboratorista addetto alla sezione trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cantù (Como).

(2368/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di batteriologia e immunologia;

un posto di assistente della divisione di oculistica;

un posto di assistente del servizio di chimica clinica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(2367/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia presso l'ospedale di Matera (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale, ufficio concorsi, dell'ente in Matera.

(2387/S)

OSPEDALE « A. CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente oculista (di cui uno riservato ai sensi della legge n. 482/68) addetti al centro di oftalmologia sociale;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

(2370/S)

OSPEDALE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI CHIETI

Concorso ad un posto di primario di broncopneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di broncopneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieti.

(2364/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieti.

(2365/S)

OSPEDALE « C. ONDOLI » DI ANGERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia-rianimazione;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Angera (Varese).

(2366/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI NOVI LIGURE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(2369/S)

OSPEDALE DI LUNGRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

quattro posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente di pediatria;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lungro (Cosenza).

(2362/S)

OSPEDALI « A. AJELLO E B. NAGAR » DI MAZARA DEL VALLO

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(2386/S)

OSPEDALE « A. MARESCA » DI TORRE DEL GRECO

Concorso a due posti di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torre del Greco (Napoli).

(2389/S)

OSPEDALE CIVILE « T. MASSELLI - MASCIA » DI S. SEVERO

Concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Severo (Foggia).

(2390/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. **28.**

Modifica alla legge regionale n. 50 del 7 agosto 1979 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **31** *del* 2 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 7 agosto 1979, n. 50, è sostituito dal seguente:

« La diaria corrisposta ai consiglieri regionali, a titolo di rimborso spese, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 23 giugno 1976, n. 15, è fissata in L. 450.000 mensili a decorrere dal 1° gennaio 1979 ».

Art. 2.

L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 25.200.000 per il 1979, e L. 25.200.000 per il 1980, trova copertura sul cap. 00102 del bilancio 1980 « Spese per indennità di carica e di missione spettante ai componenti del consiglio regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi - leggi regionali n. 4 del 25 febbraio 1972, n. 27 del 17 agosto 1974, n. 23 del 14 aprile 1975, n. 15 del 23 giugno 1976, n. 22 del 12 agosto 1977, n. 33 del 21 luglio 1978 e n. 50 del 7 agosto 1979 ».

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE II - SPESA

	Stanz. comp.	Stanz. cassa
Variazioni in aumento:	—	—
Cap. 00102. — Spese per indennità di carica e di missione spettante ai componenti del Consiglio regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi leggi regionali n. 4 del 25 febbraio 1972, n. 27 del 17 agosto 1974, n. 23 del 14 aprile 1975, n. 15 del 23 giugno 1976, n. 22 del 12 agosto 1977, n. 33 del 21 luglio 1978 e n. 50 del 7 agosto 1979 - anni 1979-80	50.400.000	50.400.000
Variazione in diminuzione:	—	—
Cap. 16102. — Fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine .	50.400.000	50.400.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 24 aprile 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. **29.**

Proroga del termine di presentazione della documentazione probatoria di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 gennaio 1980, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **31** *del 2 maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine previsto dall'art. 1, comma secondo, ultima parte, della legge regionale 7 gennaio 1980, n. 3, per la consegna della documentazione richiesta dall'assessorato competente viene elevato da 30 a 60 giorni. Le imprese artigiane che siano già incorse nella decadenza prevista dall'articolo sopra citato sono ammesse a presentare la documentazione entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 24 aprile 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. **30.**

ERSAP - Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1979 e variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1979 - Gestione speciale riforma fondiaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del 2 maggio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. **31.**

Revisione delle sovvenzioni di esercizio in favore di società ferrotramviarie per l'esercizio di autolinee di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del 2 maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Le sovvenzioni di esercizio già accordate dallo Stato in favore delle Società del Sud-Est, Ferrotramviaria e Ferrovie del Gargano per l'esercizio di autoservizi di interesse regionale che la regione Puglia ha assunto a proprio carico a decorrere dal 1° gennaio 1978, con legge regionale 19 marzo 1979, n. 14, sono soggette a revisione con le modalità di cui alla presente legge.

Con le medesime modalità sono soggette a revisione anche le sovvenzioni accordate alle medesime Società per l'esercizio di autolinee sostitutive di ferrovie e tramvie già trasferite alla competenza regionale con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5.

Art. 2.
Le sovvenzioni di esercizio

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale ridetermina l'ammontare delle sovvenzioni di cui al precedente art. 1, distintamente per ciascuna delle società interessate, con riferimento agli anni 1978 e 1979 e con le modalità di cui al successivo art. 5.

Le sovvenzioni determinate per l'anno 1979 sono assunte a base per l'anno 1980.

Art. 3.
Le convenzioni

Le sovvenzioni relative all'anno 1980 saranno riportate in apposite convenzioni che la giunta regionale andrà a stipulare distintamente con ciascuna delle società interessate, sentita la commissione consiliare competente.

Le convenzioni di cui al precedente comma sono sostitutive delle convenzioni stipulate, in data anteriore al 1° gennaio 1978, dalle singole società interessate con i competenti organi dello Stato.

Nelle convenzioni sono indicati:

a) l'elenco degli autoservizi da svolgere;

b) i programmi di esercizio;

c) la consistenza del parco del materiale rotabile e le sue caratteristiche;

d) la consistenza degli impianti fissi impegnati nell'esercizio;

e) l'organico del personale;

f) il trattamento economico e normativo riconosciuto al personale;

g) le tariffe;

h) eventuali condizioni limitative degli esercizi;

i) l'ammontare della sovvenzione.

Art. 4.

Erogazione delle sovvenzioni

Le sovvenzioni di esercizio accordate ai sensi della presente legge sono annuali e saranno corrisposte a rate trimestrali anticipate. L'erogazione delle singole rate è subordinata ad esplicita dichiarazione di regolare esercizio rilasciata dalle società interessate.

Art. 5.

Revisione della sovvenzione

Entro il 30 giugno di ogni anno si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l'anno precedente sulla base dei consuntivi relativi a detto anno, tenendo conto dei mutati oneri derivanti da soppressioni o da istituzioni di nuovi servizi e dalle variazioni nei programmi di esercizio, allorché tali provvedimenti siano stati debitamente autorizzati dalla giunta regionale. Sarà inoltre tenuto conto della mutata entità degli oneri relativi al materiale e al personale. In tal sede sarà prevista l'adozione di provvedimenti per la realizzazione di economie compatibili con l'importanza dei servizi svolti.

Gli accordi integrativi aziendali che comportino maggiori costi diretti ed indiretti del personale e comunque maggiori oneri per l'azienda, assumono efficacia, ai fini della revisione della sovvenzione, solo a seguito di approvazione della giunta regionale.

La sovvenzione rideterminata a consuntivo per l'anno precedente potrà essere assunta come preventiva per l'esercizio in cui ha avuto luogo la revisione.

In relazione a particolari esigenze di traffico, o per procedere ad una diversa ristrutturazione dei servizi, la giunta regionale può disporre in qualunque momento la revisione della sovvenzione.

Art. 6.

Risoluzione anticipata della convenzione

Nei casi di deficienze dei servizi o di inadempienze alle condizioni previste dalla convenzione, l'assessorato ai trasporti contesta gli inconvenienti al concessionario, assegnando un congruo termine per la loro eliminazione.

Trascorso inutilmente tale termine, la giunta regionale provvede per la risoluzione anticipata della convenzione e per la contestuale decadenza della concessione.

La risoluzione anticipata della convenzione può anche essere chiesta dal concessionario, contestualmente a formale rinuncia alle concessioni.

Nel caso di risoluzione anticipata della convenzione la giunta regionale assegnerà i servizi, in via prioritaria, al consorzio di bacino, se costituito, o al concessionario che, per il livello organizzativo e la finitimità dei servizi stessi, offra maggiori garanzie per il loro regolare svolgimento.

Art. 7.

Norma finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante stanziamenti annuali che saranno determinati con le relative leggi di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 24 aprile 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. **32**.

Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del 2 maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Con la presente legge la regione Puglia promuove l'attuazione sul territorio regionale di un piano poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti.

Art. 2.

Obiettivi del piano

Il piano si propone:

a) la realizzazione di un servizio di assistenza attraverso una estesa e razionale organizzazione per la conoscenza e la prevenzione delle calamità meteoriche con particolare riferimento a gelo, brina, grandine;

b) l'assistenza tecnico-agraria e meteo-climatica in materia di difesa delle colture;

c) la sperimentazione ed esecuzione di tecniche e strutture di difesa delle colture da gelo, brina, grandine e altre avversità meteoriche, nonché dai parassiti vegetali ed animali.

Il piano si realizza mediante lo studio e l'analisi dei fenomeni atmosferici e delle più ricorrenti avversità parassitarie, la raccolta sistematica dei dati, la stesura di carte di idoneità climatica riferite alle più importanti colture agrarie e di carte delle avversità atmosferiche, l'informazione continua ai produttori agricoli sui risultati degli studi e delle analisi, la identificazione ed esecuzione degli interventi di difesa, la verifica e divulgazione dei risultati, la formazione professionale ed ogni altra forma di assistenza tecnico-agraria e meteo-climatica utile per i fini di cui alla presente legge.

Art. 3.

Programma triennale

La giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, sulla base delle proposte formulate dalla commisione di cui al successivo art. 4, per l'approvazione da parte del consiglio regionale, un programma triennale di difesa attiva che preveda:

a) gli interventi da effettuare nei tre anni, conformi agli obiettivi del piano e con l'indicazione degli affidatari di cui al successivo art. 5;

b) la ripartizione annuale degli stessi;

c) il quadro finanziario, commisurato alla spesa globale autorizzata dalla presente legge.

Allo scadere di ogni anno la giunta regionale aggiorna, ove occorra, il programma triennale.

Prima della scadenza del programma triennale e comunque entro il mese di settembre dell'anno di scadenza è predisposto con gli stessi criteri, un nuovo programma da svolgere nel triennio successivo, da approvarsi da parte del consiglio regionale e da rifinanziare.

Art. 4.

Commissione tecnica consultiva

Per la predisposizione dei programmi triennali, per la loro verifica e l'eventuale aggiornamento è costituita una commissione presieduta dall'assessore regionale all'agricoltura o suo delegato e composta da:

1) i presidenti delle amministrazioni provinciali, o loro delegati;

2) il coordinatore del settore agricoltura;

3) il responsabile dell'osservatorio regionale per le malattie delle piante;

4) i responsabili degli ispettorati provinciali dell'agricoltura;

5) i direttori degli istituti di patologia vegetale ed entomologia agraria dell'Università di Bari;

6) il direttore dell'istituto sperimentale agronomico di Bari;

7) un rappresentante dell'ufficio centrale di ecologia agraria costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

8) un esperto in agrometeorologia, designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

9) un rappresentante per ciascuno dei consorzi di difesa regolarmente costituiti in Puglia ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni;

10) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designato dalle stesse a livello regionale;

11) un rappresentante dell'ordine degli agronomi, designato dal coordinamento regionale;

12) un rappresentante dei collegi dei periti agrari, designato dal coordinamento regionale.

Il presidente può invitare ai lavori della commissione tecnici di altri enti, istituti, organismi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale che abbia almeno il sesto livello funzionale, designato dall'assessore all'agricoltura.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è insediata entro i 15 giorni successivi alla data di esecutività del decreto di nomina.

Ai membri della commissione, eccettuati i funzionari regionali per i quali vale la normativa vigente in materia, è dovuto, a carico della Regione, un gettone di presenza stabilito nella misura di L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese sono rimborsate a presentazione dei relativi biglietti ovvero, nel caso in cui questi ultimi non siano esibiti per smarrimento, in misura commisurata al costo di un biglietto ferroviario di seconda classe calcolato in modo virtuale sulla distanza esistente fra la località di abituale dimora e quella in cui si è svolta la seduta. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio, le spese sono rimborsate forfettariamente in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, effettuando l'arrotondamento per eccesso a lira intera sulle misure risultanti e rimborsando altresì, qualora documentata, la eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

Art. 5.

Soggetti affidatari dell'attuazione dei programmi

La realizzazione degli interventi e delle attività previsti dai programmi triennali approvati dal consiglio regionale e la gestione delle infrastrutture che saranno acquisite sono affidate ad enti, istituti, organismi, ivi compresi gli enti locali elettivi, le organizzazioni cooperative e professionali dei produttori agricoli che ottengano dalla giunta regionale ai sensi di legge il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività di difesa attiva, i consorzi di difesa regolarmente costituiti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, nonché alla Regione stessa, e/o agli enti e istituti da essa dipendenti, seconda specifica competenza.

Nel caso di enti, istituti, organismi non dipendenti dalla Regione, gli affidamenti di cui al precedente comma sono regolati da apposite convenzioni deliberate dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura.

Art. 6.

Vigilanza sull'attuazione dei programmi

La vigilanza sull'attuazione dei programmi è affidata alla giunta regionale, che la esercita avvalendosi dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 7.

Anticipazione e saldo delle spese

La giunta regionale è autorizzata ad effettuare anticipazioni fino all'80% della spesa ammessa per la realizzazione e gestione degli interventi, delle attività e delle infrastrutture previste nei programmi aprovati dal consiglio regionale, su proposta della giunta, ivi compresa la spesa sostenuta dagli enti, istituti, organismi, consorzi di difesa di cui al precedente art. 5 per gli oneri generali e di personale addetto.

L'erogazione delle somme residue ha luogo entro i 90 giorni successivi alla presentazione dei relativi consuntivi.

Art. 8.

Norme finanziarie

Per l'attuazione del programma di cui all'art. 3 della presente legge è autorizzata una spesa globale pari a 8 miliardi di lire nel triennio 1980-82.

La quota che fa carico alla competenza del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1980 è pari a 2 miliardi di lire. Per gli esercizi successivi le quote sono determinate con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

All'onere di cui al primo comma si fa fronte:

con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

con le assegnazioni spettanti alla Regione ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sui settori dell'ortoflorofrutticoltura, delle colture mediterranee e della vitivinicoltura, a condizione che i relativi interventi e attività siano coerenti con gli indirizzi contenuti nei programmi di settore approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 5 della predetta legge n. 984 del 27 dicembre 1977.

La giunta regionale può assumere obbligazioni nell'ambito della spesa globale autorizzata anche in eccedenza alla quota di competenza del singolo esercizio, purché i pagamenti, da frazionarsi nel triennio, non eccedano per ogni anno lo stanziamento di competenza.

Le somme non utilizzate in ciascuno esercizio sono reiscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo per le medesime finalità.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Miliardi di lire
In diminuzione (parte spesa):	—
Cap. 441	2
In aumento (parte spesa):	
c.n.i. «Spesa per l'attuazione del piano regionale di difesa attiva delle culture agrarie»	2

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 24 aprile 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. 33.

Programma quinquennale per l'acquisto di abitazioni da parte dei comuni e per interventi di recupero edilizio da parte dei privati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 2 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di soddisfare le necessità abitative dei cittadini meno abbienti che non riescono a trovare alloggio in fitto e per favorire il recupero di abitazioni in via di degrado, è attuato a partire dal 1980 un piano quinquennale riguardante:

a) prestiti ai comuni per acquisto di abitazioni ed eventuale loro recupero;

b) prestiti e contributi su mutui a privati per recupero alloggi con preferenza per le abitazioni site nei centri antichi o nelle zone agricole di cui alle lettere *A*) ed *E*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge la giunta regionale è autorizzata a concedere, nei limiti e secondo le modalità degli articoli seguenti, prestiti da prelevare da un fondo di rotazione appositamente costituito e annualmente incrementato sulla base delle economie del bilancio regionale e degli avanzi di amministrazione disponibili, nonché contributi su mutui da contrarre con istituti autorizzati.

Art. 3.

I comuni, entro il 30 aprile di ogni anno a partire dal 1980 e sino a tutto il 1985, inoltrano alla Regione - settore edilizia pubblica residenziale, richiesta di prestiti per acquisto di abitazioni, indicando le necessità abitative più urgenti stimate sulla base dei procedimenti di sfratto divenuti esecutivi nell'ultimo biennio o in corso nonché del fabbisogno di alloggi-parcheggio rivenıente dai prevedibili interventi di recupero, di cui al titolo IV della legge statale 5 agosto 1978, n. 457, compresi nei programmi pluriennali di attuazione.

Unitamente alla richiesta di prestiti, i comuni trasmettono, ove possibile, le dichiarazioni dei proprietari che si impegnano entro i termini in cui il comune deve stipulare il contratto di compravendita, a vendere al comune i propri immobili alle condizioni della presente legge.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano di localizzazione dei prestiti ai comuni entro il 30 giugno di ogni anno.

I comuni in possesso delle dichiarazioni di cui al precedente secondo comma stipulano i contratti di compravendita entro i 30 giorni successivi alla comunicazione regionale di localizzazione, pena la revoca del finanziamento.

In fondi rivenienti da tali eventuali revoche vengono ripartiti fra gli altri comuni le cui richieste non sono state soddisfatte per insufficienza di disponibilità fnanzarie.

In caso diverso il contratto di compravendita deve essere stipulato entro il 30 aprile successivo alla comunicazione regionale di localizzazione. I fondi non impegnati entro tale data sono revocati e le disponibilità conseguenti sono assegnate in sede di nuova ripartizione.

Art. 4.

Le abitazioni acquistate dai comuni sono date in locazione, con le modalità di cui alla legge statale 27 luglio 1978, n. 392, a cittadini che non superino il limite massimo di reddito di L. 10.000.000 calcolato con le modalità di cui all'art. 21 della legge statale 5 agosto 1978, n. 457.

I cittadini che hanno i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli I.A.C.P. corrisponderanno un canone di locazione pari a quello determinato dalle vigenti leggi per gli alloggi di edilizia sovvenzianata.

Il comune stabilisce attraverso un proprio regolamento i criteri per l'assegnazione in locazione delle abitazioni.

Il periodo di locazione non potrà superare i 4 anni eccezionalmente rinnovabili, per comprovata necessità, di ulteriori 4 anni.

L'assegnazione e i provvedimenti conseguenti sono sottoposti al parere di una commissione composta da rappresentanti del consiglio comunale, con la presenza delle minoranze.

Le abitazioni sono assegnate a residenti muniti di decreto esecutivo di sfratto o senza tetto per ordinanza di sgombero per pubblica incolumità. Nel caso di ulteriore disponibilità, è data priorità a coloro che abbiano un alloggio sottoposto ad intervento di recupero di cui al titolo IV della legge statale 5 agosto 1978, n. 457.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, un regolamento tipo a cui i comuni dovranno uniformare quello di cui al terzo comma del presente articolo.

Trascorso il predetto termine il comune adotta entro i successivi 30 giorni un regolamento provvisorio.

Sono esclusi dall'assegnazione in locazione coloro nel cui nucleo familiare vi siano componenti proprietari di abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare stesso.

Art. 5.

Le abitazioni acquistate dai comui devono avere superficie coperta non superiore a 120 mq. e gradi di rifinitura simili a quelli di alloggi di tipo economico e popolare.

E' ammesso l'acquisto di alloggi da recuperare con superficie coperta maggiore purchè questa sia riconducibile in sede di recupero a un massimo di 140 mq.

Il recupero degli alloggi acquistati verrà eseguito con i costi, modalità e procedure previsti per l'edilizia sovvenzionata di cui alla legge statale 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono escluse in ogni caso le costruzioni che sono classificate di lusso ai sensi del decreto ministeriale dei lavori pubblici 2 agosto 1969, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il prezzo di acquisto di ciascuna abitazione non può essere superiore al suo valore locativo calcolato in base agli articoli da 12 a 24 della legge statale 27 luglio 1978, n. 392.

Ai fini di una migliore gestione, il comune avrà cura di acquistare prioritariamente abitazioni per interi edifici o blocchi di edifici.

Le abitazioni acquistate con la presente legge vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune.

Art. 6.

Sono a carico dei conduttori delle abitazioni tutti gli oneri accessori di cui all'art. 9 della legge statale 27 luglio 1978, n. 392, nonchè ogni altro obbligo assegnato ad esso dalla medesima legge.

Qualora tutte le abitazioni di uno stesso fabbricato siano di proprietà del comune, i conduttori provvedono in maniera autogestita all'amministrazione di tutti i servizi condominiali, esonerando il comune da ogni obbligo diverso da quelli attribuiti dalla citata legge 27 luglio 1978, n. 392, ai proprietari di immobili.

In ogni caso il comune non può sostituirsi ai coduttori nelle spese di ordinaria manutenzione e funzionamento.

Art. 7.

A seguito della comunicazione regionale di localizzazione ogni comune provvederà a comunicare alla Regione il nominativo del tesoriere presso il quale avrà istituito un conto corrente denominato con il titolo della presente legge e nel quale affluiranno i fondi con le seguenti modalità:

a) per acquisto abitazioni, mediante accredito dell'intero importo riveniente dal contratto di compravendita che il comune avrà trasmesso alla Regione;

b) per il recupero delle abitazioni acquisite con le procedure di cui alla legge statale 5 agosto 1978, n. 457, e successivi provvedimenti regionali per l'edilizia sovvenzionata.

I prestiti concessi ai sensi della presente legge sono rimborsati dal comune, per ogni singolo alloggio, con rate semestrali posticipate, mediante la devoluzione in favore della Regione e fino all'estinzione del prestito stesso dei canoni riscossi, con inizio al 30 giugno successivo all'ultima erogazione effettuata dalla Regione.

Le somme rientranti vanno a far parte del fondo regionale di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

Per gli interventi di recupero da attuarsi da parte dei privati la giunta regionale concede:

a) prestiti;

b) contributi su mutui.

Le somme destinate a tali finalità sono suddivise nella misura dell'80% ai prestiti e del 20% ai contributi.

Per interventi di recupero si intendono, ai fini della presente legge, quelli definiti dall'art. 31 della legge statale 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione delle lettere *a*) ed *e*).

Il limite massimo del prestito, del mutuo ammissibile e dei costi massimi unitari sono pari a quelli fissati per gli interventi di recupero di edilizia agevolata di cui alla legge statale 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

I prestiti sono concessi esclusivamente ai proprietari che abbiano un reddito non superiore a quello stabilito per l'assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata.

I contributi sui mutui sono concessi ai proprietari aventi i requisiti di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 9.

L'erogazione del prestito è subordinata alla stipula, da parte del richiedente, di una convenzione avente contenuti ed effetti di quella speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 32 della legge statale 5 agosto 1978, n. 457.

La somministrazione dei fondi assegnati ai privati beneficiari dei prestiti avverrà su presentazione di certificazione e conseguente nulla-osta dell'assessorato competente - settore edilizia residenziale pubblica, secondo le seguenti aliquote:

40% all'inizio dei lavori;

40% ad ultimazione dei lavori;

20% alla presentazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

I prestiti concessi ai sensi della presente legge sono rimborsati dai privati alla Regione con rate semestrali posticipate pari a sei volte il canone stabilito nella convenzione di cui al presente articolo e con inizio al 30 giugno successivo alla data del saldo del 20% di cui al precedente comma.

Art. 10.

I mutui a tasso agevolato con contributo regionale, ammortizzabili in 25 anni, sono concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio che abbiano sottoscritto con la Regione la convenzione di cui alla legge statale 5 agosto 1978, n. 457.

Ai mutui sono applicate, intendendosi la regione Puglia sostituita agli organi amministrativi statali, tutte le norme previste in merito dalla legge statale 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 11.

I proprietari di immobili che intendono procedere agli interventi di recupero di cui al precedente art. 1, lettera *b*), rivolgono domanda al comune di residenza entro il 28 febbraio, corredandola di una relazione tecnico-economica.

Entro il 30 aprile successivo il comune, espletata l'istruttoria, invia alla Regione - settore edilizia residenziale pubblica, lo elenco dei richiedenti formato secondo i criteri contenuti nei bandi di concorso emanati dalla Regione in attuazione dell'art. 25 della legge statale 5 agosto 1978, n. 457.

Per gli interventi in zona agricola è data preferenza ad interventi proposti da imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato, o da coltivatore diretto e bracciante agricolo.

E' data preferenza a richiedenti proprietari di alloggi compresi in uno stesso fabbricato che rivolgono istanza di concessione del prestito in forma associata sulla base di un unico progetto di recupero.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano di localizzazione dei prestiti e dei contributi sui mutui ai privati entro il 30 giugno di ogni anno.

I programmi devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro dieci mesi dalla comunicazione regionale, pena la revoca del finanziamento che verrà utilizzato in sede di riparto successivo.

Art. 12.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per il primo anno di applicazione, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare in deroga ai precedenti articoli 3 ed 11, emana un provvedimento provvisorio che stabilisca le scadenze per l'invio delle domande dei prestiti e dei contributi nonchè i criteri per la prima localizzazione degli interventi.

Art. 13.

Per la verifica tecnico-amministrativa degli interventi di cui alla presente legge, provvede la Regione ai sensi dell'art. 4, lettera *e*), della legge statale 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 14.

Ove le richieste di finanziamento inoltrate per un tipo di intervento sono inferiori ai fondi all'uopo stanziati, la giunta regionale è autorizzata a trasferire le somme non utilizzate ad altro tipo di intervento previsto dalla presente legge.

Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per l'esercizio 1980 a lire 10 miliardi di cui 5 miliardi per le finalità dell'art. 1, lettera *a*), e lire 5 miliardi per le finalità dell'art. 1, lettera *b*), si provvede mediante imputazione ai capitoli istituiti con la presente legge con le denominazioni rispettivamente «Fondo di rotazione in favore dei comuni per acquisto di abitazioni e loro eventuale recupero» e «Fondo in favore dei privati per recupero edilizio alloggi» e con la seguente variazione di bilancio di previsione:

PARTE II - SPESA

	Stanziamento competenze	Stanziamento cassa
Variazione in aumento:	—	—
Cap. 01225 (c.n.i.). — Fondo di rotazione in favore dei comuni per acquisto di abitazioni e loro eventuale recupero	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000
Cap. 01226 (c.n.i.). — Fondo in favore di privati per recupero edilizio alloggi . .	» 5.000.000.000	» 5.000.000.000
	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000
Variazione in diminuzione:		
Cap. 16204. — Fondo globale	L. 10.000.000.000	L. 10.000.000.000

Gli oneri relativi agli esercizi 1981 e seguenti trovano copertura nell'ambito del bilancio pluriennale - obiettivo territorio e ambiente, approvato con l'art. 4 della legge «Bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-81», approvata dal consiglio regionale con delibera n. 716 del 12 febbraio 1980.

Art. 16.

La giunta regionale, previo parere della commissione lavori pubblici e della commissione bilancio riunite in seduta congiunta, entro il 15 novembre di ogni anno compreso nel periodo di validità della presente legge, indicherà con propria delibera le somme rilevabili dalle economie di bilancio regionale e dagli avanzi di amministrazione degli anni precedenti che intende destinare ad interventi riguardanti la casa e all'acquisto e recupero di immobili per uso pubblico. Contestualmente la giunta predisposte un piano di finanziamento aggiuntivo per integrare i fondi stanziati dalle leggi aventi le finalità sopraspecificate.

Il consiglio regionale, nell'approvare il piano annuale di finanziamento aggiuntivo, terrà conto dei fabbisogni abitativi per singoli settori di intervento, rilevati sulla base di schede conoscitive trasmesse dai comuni alla regione Puglia - settore edilizia residenziale pubblica.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 24 aprile 1980

QUARTA

(5199)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801970)